

CASSAZIONE: NON È OBBLIGATO ASSIEME ALL'IMPORTATORE

Iva, rappresentante doganale libero

Il rappresentante doganale non è obbligato, assieme all'importatore, in relazione all'Iva, non essendo questa un tributo doganale. L'importante chiarimento è stato pronunciato dalla Corte di cassazione, con una sentenza destinata a modificare radicalmente il perimetro della responsabilità dello spedizioniere e, più in generale, delle case di spedizione e dei rappresentanti doganali (sentenza 24 settembre 2019, n. 23674).

Com'è noto, la complessità e il tecnicismo delle procedure internazionali rendono necessaria la figura del rappresentante doganale, al fine di consentire alle imprese di delegare il rapporto con la Dogana a professionisti qualificati ed esperti nelle operazioni di importazione ed esportazione.

È importante distinguere la rappresentanza diretta (ove il delegato agisce in nome e per conto di terzi) da quella indiretta, in cui il rappresentante agisce per conto dell'importatore, ma in nome proprio. Infatti, mentre in caso di rappresentanza diretta il rappresentante non è responsabile dei maggiori diritti dovuti all'importazione, in caso di rappresentanza indiretta è prevista, in via generale, una responsabilità solidale del dichiarante con il soggetto per conto del quale è effettuata l'operazione doganale (art. 77 Cdu).

Un tema molto discusso in questi ultimi anni riguarda i limiti oggettivi di tale responsabilità solidale. Da tempo, le Commissioni tributarie di merito, specie quelle milanesi, sono ormai consolidate nell'escludere la responsabilità del rappresentante indiretto in relazione all'Iva all'importazione (per tutte, Comm. trib. reg. Mila-

no, 15 settembre 2016, n. 4676/2016).

La Corte di cassazione affronta invece per la prima volta la questione della delimitazione della responsabilità del delegato in dogana e lo fa dopo aver superato un contrasto interpretativo al suo interno. Se, infatti, la sezione penale della Corte già da tempo aveva distinto la responsabilità per i dazi rispetto all'Iva, per alcuni anni, invece, la sezione tributaria le ha ritenute coincidenti.

Il quadro è poi mutato, a partire dal chiarimento fornito dalla Corte di giustizia nel caso Equoland (Corte di giustizia, 17 luglio 2014, C-272/13), per cui anche la sezione tributaria ora pacificamente riconosce che l'Iva all'importazione - pur essendo liquidata e riscossa con procedure analoghe a quelle dei diritti doganali - non rappresenta un «dazio», bensì un tributo interno.

La sentenza in commento ben si inserisce in questo quadro evolutivo, chiaramente affermando che è illegittima la pretesa dell'Iva avanzata nei confronti del rappresentante indiretto in dogana. La responsabilità solidale del dichiarante doganale, assieme all'importatore, rappresenta infatti un obbligo valido solo per l'obbligazione doganale in senso proprio, ossia con riferimento ai dazi all'importazione, che solitamente rappresentano una quota economicamente meno significativa dell'Iva, pari invece al 22%.

Si riduce, di conseguenza, l'ambito giuridico ed economico della responsabilità del rappresentante indiretto, che dovrà comportare, sul versante delle dogane, anche un opportuno distinguo per quanto concerne la garanzia richiesta alle imprese e ai professionisti che svolgono tale ruolo.

Sara Armella

—© Riproduzione riservata—

La sentenza
sul sito www.italiaoggi.it/documenti-italiaoggi

